ALLEGATO ALL'ACCORDO SILMA

I° PUNTO

A decorrere dal 9 Luglio 1968 e fino al 31 Dicembre 1968, l'Azienda corrisponderà a tutti i dipendenti la somma di £.10 orarie quale indennità di vestiario.

L'indennità suddetta xx dovrà essere calcolata soltanto sulle ore di effettivo lavoro.

2° PUNTO

A tutti gli operai che attualmente (9 Luglio 1968) sono incasellati in 5° Cat/, verranno corrisposte a titolo di una tantum L.I2.000-. Detta somma é relativa alla anzianità maturata dal 1º Gennaio 1969 fino al 31 Dicembre 1969, ed é frazionabile in-dodicesimi.

Agli operai che attualmente (9 Luglio 1968) si troyano incasellati in 6° Cat/, verranno liquidate L.8000- di una tantum.

Le quote suddette (L.I2.000 e L.8000) dovranno essere liquidate agli Archivio ortoleo della companya dell interessati in occasione delle ferie dell'anno 1969, o all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui ricorrono i dodicesimi -.

31/7/1968.